

GUIDA ALLE ATTIVITÀ ISCRIVIBILI CON REQUISITI

A CURA DELL'AREA VII
ORIENTAMENTO AL LAVORO E
DIGITALIZZAZIONE

GIUGNO 2025



Camera di Commercio
Roma

06 PRESENTAZIONE

07 Quali sono le attività

08 IMPIANTISTI

09 Responsabile tecnico

10 Requisiti responsabile tecnico

12 Casi particolari

14 Requisiti onorabilità - Iscrizione Artigianato

15 Iscrizione Registro Imprese - Dichiarazione di conformità

16 **AUTORIPARATORI**

17 **Responsabile tecnico**

18 **Requisiti responsabile tecnico**

20 **Casi particolari**

21 **Requisiti onorabilità - Iscrizione Artigianato**

22 **Iscrizione Registro Imprese**

23 **Meccatronica**

24 **Ulteriori previsioni**

25 **IMPRESE DI PULIZIE**

27 **Responsabile tecnico**

28 **Requisiti responsabile tecnico**

29 **Casi particolari**

31 **Requisiti capacità economico finanziaria**

32 **Requisiti morali e di onorabilità**

33 **FACCHINAGGIO**

35 **Casi particolari**

36 **Requisiti morali**

37 **Requisiti di onorabilità**

39 **Fasce di classificazione**

PRESENTAZIONE

Il presente compendio offre una panoramica chiara e dettagliata sulle attività, iscrivibili presso la Camera di Commercio, che necessitano di particolari requisiti fornendo un utile strumento di consultazione per imprese, professionisti e consulenti.

Attraverso un'analisi normativa aggiornata, vengono illustrate le principali categorie di attività, le procedure di iscrizione e gli adempimenti necessari per operare nel rispetto della legge.

L'obiettivo è supportare gli operatori economici nella comprensione delle disposizioni vigenti, facilitando il corretto avvio e svolgimento delle attività imprenditoriali.

Questo compendio si propone come una guida pratica ed essenziale per chi desidera intraprendere un'attività, garantendo trasparenza e conformità agli obblighi previsti.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ

Le attività regolamentate da normative speciali e soggette ad abilitazione da parte della Camera di Commercio, possono essere avviate solo dopo la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro delle Imprese e sono:

IMPIANTISTI



AUTORIPARATORI

IMPRESE DI PULIZIE



FACCHINAGGIO

IMPIANTISTI



L'attività di installazione degli impianti, posti al servizio degli edifici, collocati sia all'interno degli stessi sia delle relative pertinenze, è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 37/2008.

Individuazione delle tipologie di impianti

- a) **impianti** di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'**energia elettrica**, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) **impianti radiotelevisivi**, le antenne e gli impianti **elettronici** in genere;
- c) **impianti** di **riscaldamento**, di **climatizzazione**, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) **impianti idrici e sanitari** di qualsiasi natura o specie;
- e) **impianti** per la distribuzione e l'utilizzazione del **gas** di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) **impianti** di **sollevamento di persone o di cose** per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) **impianti** di protezione **antincendio**.

RESPONSABILE TECNICO



Il responsabile tecnico ovvero il preposto alla gestione tecnica è il soggetto a cui è attribuita la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa, agisce in nome e per conto dell'impresa e può essere:

- titolare o legale rappresentante;
- lavoratore dipendente (in regime di full time, o part-time, con apporto lavorativo pari o superiore a 20 ore settimanali);
- socio lavoratore (non possono ricoprire la qualifica di socio lavoratore i soci accomandanti delle s.a.s.);
- familiare collaboratore (solo per le imprese individuali);
- procuratore, esclusivamente con procura institoria regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.

Il preposto alla gestione tecnica può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa.

REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO



Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO

Laurea o diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.

Sono immediatamente abilitanti, senza necessità di effettuare un'esperienza professionale presso imprese abilitate, anche i **Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S.**, rilasciati dalle Scuole ad alta Specializzazione Tecnologica.

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di qualifica conseguito al termine della **scuola secondaria del secondo ciclo** con specializzazione attinente l'attività, **oltre a due anni consecutivi alle dipendenze di un'impresa del settore.**

Per l'attività inerente la lettera D) l'esperienza è ridotta ad un anno.

L'esperienza lavorativa deve essere stata effettuata in qualità di lavoratore con mansioni tecnico manuali.

REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO



ATTESTATO DI FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

Titolo o **attestato di formazione professionale oltre a quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.**

Per l'attività inerente la lettera D) l'esperienza è ridotta a due anni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIALIZZATA IN QUALITÀ DI DIPENDENTE (TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE FAMILIARE)

Esercizio dell'**attività di installazione di impianti** presso un'impresa regolarmente abilitata del settore, per **almeno tre anni in qualità di dipendente con la qualifica di operaio specializzato.**

ESPERIENZA PROFESSIONALE NON SPECIALIZZATA

Esercizio dell'**attività di installazione di impianti per almeno sei anni continuativi presso un'impresa regolarmente abilitata del settore.**

Per la sola attività inerente la lettera D) l'esperienza è ridotta a quattro anni.

L'esperienza lavorativa deve essere stata effettuata in qualità di lavoratore con mansioni tecnico manuali.

CASI PARTICOLARI



Sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali:

- i soggetti già nominati responsabili tecnici (anche presso altre Camere di Commercio) abilitati all'esercizio dell'attività per la tipologia di impianti per la quale è stata già riconosciuta l'abilitazione;
- i titolari, gli amministratori e i soci lavoranti di società, regolarmente iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane ovvero nel Registro delle Imprese, con l'esercizio dell'attività di installazione di impianti, che possano dimostrare di aver esercitato almeno un anno di attività prima del 13/03/1990, data di entrata in vigore della legge 46/1990 con regolare iscrizione all'INAIL e all'INPS.

ULTERIORI REQUISITI PER INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE (FER)

Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l'installazione e la manutenzione di:

- caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- sistemi geotermici a bassa entalpia;
- pompe di calore.

CASI PARTICOLARI



Coloro che sono stati abilitati dopo l'1/8/2013, ovvero con titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore, devono ampliare i propri requisiti professionali frequentando con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore.

Inoltre, per tutti i preposti alla gestione tecnica che operano nell'ambito degli impianti FER, è stato introdotto l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.

REQUISITI DI ONORABILITA'



Per il rispetto dei requisiti di onorabilità è necessario che nessuno dei soggetti dell'impresa previsti dall'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) sia stato destinatario di un provvedimento di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

REQUISITI PER ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE

L'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente e in qualità di titolare, l'attività svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni.

Per svolgere l'attività di installazione degli impianti con la qualifica di imprenditore artigiano è necessario, oltre al possesso dei requisiti, che l'abilitazione tecnico professionale per l'esercizio dell'attività sia posseduta dal titolare nel caso di impresa individuale, da un socio nel caso di società.

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE - ALBO IMPRESE ARTIGIANE



Le istanze al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane devono essere effettuate tramite la Comunicazione Unica e trasmesse per via telematica.

L'istanza per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di installazione di impianti deve essere trasmessa alla Camera di Commercio in cui l'impresa ha sede legale, indipendentemente dal luogo di esercizio dell'attività.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Al termine dei lavori da parte dell'impresa installatrice, al committente deve essere rilasciata la “**dichiarazione di conformità**”, che ne trasmette copia anche allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Successivamente la copia della dichiarazione viene trasmessa alla Camera di Commercio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e in caso di mancato riscontro la Camera eleva un verbale di infrazione amministrativa.



AUTORIPARATORI

L'attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino dei veicoli a motore, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi. L'attività è disciplinata dalla Legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

Individuazione delle categorie dell'attività di autoriparazione:

- **meccatronica** (comprende le attività di “elettrauto” e “meccanica e motoristica”);
- **carrozzeria**;
- **gommista**.

Ciclomotori, velocipedi a pedalata assistita o e-bike, che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h, sono equiparati per gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, comprese le mere attività di manutenzione.

Le **attività escluse** dall'applicazione della legge sono:

- il **lavaggio** degli **autoveicoli**;
- il **rifornimento** del **carburante**;
- la **sostituzione** dei **filtri** dell'aria e dell'**olio**;
- la **sostituzione** e il **rifornimento** dell'**olio** e dei **liquidi lubrificanti e di raffreddamento**;
- il **commercio** degli **autoveicoli**.



RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è attribuita la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa, agisce in nome e per conto dell'impresa e può essere:

- titolare/legale rappresentante;
- lavoratore dipendente (esclusivamente in regime di full time, per consentire il presidio dell'officina durante gli orari di apertura al pubblico);
- socio lavoratore (non possono ricoprire la qualifica i soci accomandanti delle s.a.s.);
- familiare collaboratore (solo per le imprese individuali);
- procuratore, esclusivamente con procura institoria notarile regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.

Il responsabile tecnico dovendo sempre assicurare la sua presenza in officina, non può rivestire il medesimo incarico in un'altra officina della stessa impresa (tranne nei casi di officine contigue) né rivestirlo in più imprese.

Nelle imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, il responsabile tecnico deve essere necessariamente il titolare dell'impresa o il socio prestatore d'opera.



REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO

Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica specifica conseguito presso una università o istituto statale o legalmente riconosciuti.

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE QUALIFICATA

Titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, o **corso di formazione regionale teorico pratico di qualificazione** oltre a **un anno** (a tempo pieno) **di esercizio dell'attività di autoriparazione**, negli ultimi cinque anni, **in qualità di operaio qualificato**, alle dipendenze di un'impresa del settore.



REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

ESPERIENZA PROFESSIONALE QUALIFICATA

Esercizio dell'attività di autoriparazione presso un'impresa abilitata del settore, per almeno tre anni (a tempo pieno), negli ultimi cinque, in qualità di operaio qualificato.

Il responsabile tecnico deve essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato con cui sia operante la condizione di reciprocità e non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista la pena detentiva.





CASI PARTICOLARI

Sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali:

- i soggetti già nominati responsabili tecnici (anche presso altre Camere di Commercio) limitatamente al settore per il quale è stata già riconosciuta l'abilitazione;
- i titolari, gli amministratori e i soci lavoranti di società, regolarmente iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane ovvero nel Registro delle Imprese, con l'esercizio dell'attività di autoriparazione, che possano dimostrare di aver esercitato almeno un anno (a tempo pieno) di attività prima del 14/12/1994, data di entrata in vigore della legge 122/1992 con regolare iscrizione all'INAIL e all'INPS.



REQUISITI DI ONORABILITA'

Per il rispetto dei requisiti di onorabilità è necessario che nessuno dei soggetti dell'impresa previsti dall'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) sia stato destinatario di un provvedimento di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

REQUISITI PER ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE

L'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente e in qualità di titolare, l'attività svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni.

Per svolgere l'attività di autoriparazione con la qualifica di imprenditore artigiano è necessario, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa che l'abilitazione tecnico professionale per l'esercizio dell'attività sia posseduta dal titolare nel caso di impresa individuale, da un socio nel caso di società.



ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE - ALBO IMPRESE ARTIGIANE

Le istanze al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane devono essere effettuate tramite la Comunicazione Unica e trasmesse per via telematica.

L'istanza per il riconoscimento dell'abilitazione e l'avvio dell'attività di autoriparazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio nel cui territorio l'impresa apre l'officina. Ai fini dell'avvio dell'attività è necessaria la trasmissione della SCIA comunale al SUAP competente.



MECCATRONICA

Nel 2012 è stata riformata la disciplina dell'attività di autoriparazione unificando, nella nuova sezione “*meccatronica*”, le precedenti sezioni di “*meccanica e motoristica*” nonché “*elettrauto*”.

Per le imprese che svolgono l'attività in una delle due pregresse sezioni è previsto che il responsabile tecnico, **entro il 5 luglio 2025**, frequenti un apposito corso di formazione regionale teorico pratico di n. 40 ore per integrare le competenze non possedute.

L'attività di meccatronica deve essere denunciata, tramite pratica telematica ComUnica, al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane chiedendo la relativa abilitazione.

Coloro che, al 5/01/2013, hanno già compiuto 55 anni di età potranno proseguire l'attività di “*meccanica e motoristica*” oppure di “*elettrauto*” fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.



ULTERIORI PREVISIONI

Nel 2017 sono stati introdotti dei percorsi speciali riservati alle imprese di autoriparazione che alla data del 5/01/2013 erano già iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane per una delle tre sezioni previste (meccatronica, carrozzeria, gommista).

Per ottenere l'abilitazione alle sezioni mancanti è infatti stata prevista la frequenza, con esito positivo, di corsi speciali regionali di qualificazione e nello specifico:

- per l'abilitazione alla meccatronica, corso di n. 400 ore di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”;
- per l'abilitazione al gommista, corso di n. 150 ore;
- per l'abilitazione alla carrozzeria, corso di n. 180 ore.

Tali disposizioni non sono applicabili a coloro che al 5/1/2013 (data di entrata in vigore della legge 224/2012) erano abilitati per una sola delle sopresse sezioni meccanica e motoristica o elettrauto.

IMPRESE DI PULIZIE



Per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- **Pulizia:** insieme di operazioni per rimuovere polvere, sporco o materiali indesiderati da superfici, oggetti, ambienti chiusi o aree esterne.
- **Disinfezione:** operazioni per eliminare o inattivare i germi e rendere sani gli ambienti.
- **Disinfestazione:** operazioni per eliminare piccoli animali (come insetti) o piante indesiderate. Può essere:
 - *Integrale*, se rivolta a tutti i tipi di infestanti.
 - *Mirata*, se riguarda una sola specie.
- **Derattizzazione:** operazioni per eliminare o ridurre il numero di topi o ratti.
- **Sanificazione:** operazioni per migliorare la salubrità di un ambiente, agendo su temperatura, umidità, ventilazione, luce e rumore.

Queste attività sono regolate dalla Legge 82/1994, dal Decreto Ministeriale 274/1997 e dalla Legge 40/2007.

IMPRESE DI PULIZIE



NON RIENTRANO nell'attività d'impresa di pulizia le seguenti attività:

- **Pulizia di caminetti;**
- **Espurgo dei pozzi neri;**
- **Sterilizzazione di terreni ed ambienti;**
- **Pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;**
- **Manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;**
- **Attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.**

Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L'esercizio delle **attività di pulizia e disinfezione** non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 274/1997 e, pertanto, per tali attività **non è necessario nominare il responsabile tecnico.**

Le **attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione** rimangono invece subordinate al possesso di **tutti i requisiti previsti** dal D.M. 7/7/97 n. 274.

RESPONSABILE TECNICO



Il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dalla stessa e può essere:

- titolare/legale rappresentante;
- amministratore o socio di capitale;
- lavoratore dipendente;
- socio di s.n.c. o s.a.s.;
- collaboratore familiare di un'impresa individuale;
- procuratore o institore, esclusivamente con procura institoria notarile regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.

Il responsabile tecnico non può rivestire il medesimo incarico in un'altra impresa, non può essere un consulente o un professionista esterno.

Nelle imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane, il responsabile tecnico deve essere necessariamente il titolare dell'impresa o il socio prestatore d'opera.

REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO



Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO

- **diploma universitario** o di **laurea in materia tecnica** utile ai fini dello svolgimento dell'attività conseguito presso una università o istituto statale o legalmente riconosciuti.
- **diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica** attinente l'attività (che preveda un **corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche**);
- **attestato di qualifica** attinente l'attività conseguito ai sensi della legge 845/78 (che preveda un **corso biennale di chimica e nozioni di scienze naturali e biologiche**).

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE QUALIFICATA

Assolvimento dell'**obbligo scolastico** e un **periodo di esperienza qualificata** di **almeno tre anni in un'azienda del settore** in qualità di titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

CASI PARTICOLARI



Le imprese di pulizie operanti nel settore da almeno un biennio che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, devono iscriversi al Registro Imprese secondo le seguenti fasce di classificazione di volume d'affari, al netto dell'IVA:

- a)** fino a 51.646,00 euro - **b)** fino a 206.583,00 euro
- c)** fino a 361.520,00 euro - **d)** fino a 516.457,00 euro
- e)** fino a 1.032.914,00 euro - **f)** fino a 2.065.828,00 euro
- g)** fino a 4.131.655,00 euro - **h)** fino a 6.197.483,00 euro
- i)** fino a 8.263.310,00 euro - **l)** oltre 8.263.310,00 euro

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Ai fini dell'iscrizione nella fascia la legge non ha previsto alcuna distinzione tra i settori di attività. Per cui l'impresa che opera in più settori delle pulizie (pulizia, sanificazione, ecc..) può far valere, ai fini dell'iscrizione nella fascia, il proprio volume d'affari indipendentemente dallo specifico settore di pulizie in cui lo ha realizzato.

CASI PARTICOLARI



Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

- avere fornito nel periodo di riferimento **almeno un servizio** di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero **almeno due servizi** di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero **almeno tre servizi** di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
- avere sostenuto, **per ciascuno degli anni di riferimento**, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione;
- esistenza di **rapporti con il sistema bancario** da comprovare con la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

CASI PARTICOLARI



Sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali:

- soggetti già abilitati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato / Camera di Commercio (il riconoscimento dei requisiti ha validità su tutto il territorio nazionale);
- soggetti già abilitati in quanto è stato responsabile tecnico di un'altra impresa.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

I requisiti di capacità economico finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

1. assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, dei soci, degli amministratori, salvo riabilitazione ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto;
2. iscrizione all'INAIL di tutti gli addetti, per i quali sussiste l'obbligo;
3. iscrizione all'INPS di tutti i propri addetti per i quali sussiste l'obbligo;
4. applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
5. esistenza di almeno un conto corrente bancario o postale.

REQUISITI MORALI E DI ONORABILITA'



Per il rispetto dei requisiti di onorabilità è necessario che nessuno dei soggetti dell'impresa previsti dall'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) sia stato destinatario di un provvedimento di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

I requisiti di onorabilità previsti dalla Legge 82/94 devono essere posseduti da:

- titolare (impresa individuale) e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- tutti i soci per le società in nome collettivo (s.n.c.);
- tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.



FACCHINAGGIO

Per attività di **facchinaggio** si intendono quelle **attività** *“svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti”* come di seguito indicate:

- Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, attività di facchinaggio svolto nelle aree portuali;
- Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.



FACCHINAGGIO

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della normativa tutte le attività principalmente destinate alla movimentazione delle merci e dei prodotti di terzi.

Non rientrano in tale casistica le imprese che si occupano direttamente della movimentazione delle merci utilizzate o prodotte nella propria normale attività.

Queste attività sono regolate dal Decreto 30 giugno 2003, n. 221, emanato dal Ministero Attività Produttive oggi MIMIT, entrato in vigore il 4 settembre 2003.

Le imprese che intendono esercitare una delle attività sopra previste dovranno possedere, al momento della denuncia dell'attività al Registro Imprese o all'Artigianato, i seguenti requisiti:

- **morali;**
- **di onorabilità.**



CASI PARTICOLARI

SONO SOGGETTI ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE:

- Le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono una o più attività tra quelle sopra specificate;
- I Consorzi con attività esterna (ex art.2612 c.c.), i quali devono indicare, al momento della denuncia dell'attività, una o più imprese del consorzio affidatarie dei servizi ed in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato Decreto;
- **Gli enti che esercitano tali attività, e non svolgono quella commerciale in via prevalente (presentano denuncia al Repertorio Economico Amministrativo);**
- Le imprese che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.

NON SONO SOGGETTI ALL'ISCRIZIONE AL R.I. O ALL'A.I.A.

- I facchini non imprenditori (D.P.R. 342 del 18/04/94);
- I pesatori pubblici.



REQUISITI MORALI

Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ha ampliato il numero dei soggetti ed operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 può essere sostituita da un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato nel caso di persona fisica.

Qualora il soggetto interessato è una persona giuridica l'autocertificazione dovrà essere resa dal legale rappresentante.



REQUISITI DI ONORABILITA'

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti da:

- titolare dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o o di una sua sede;
- tutti i soci per le società in nome collettivo (s.n.c.);
- tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Pertanto, nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;



REQUISITI DI ONORABILITA'

- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/2001.



FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite automaticamente nella prima fascia.

Le fasce di classificazione sono così suddivise:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) superiore a 10 milioni di euro.

La richiesta di accesso alla fascia avviene mediante presentazione dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



FASCE DI CLASSIFICAZIONE

La richiesta di accesso alla fascia superiore è facoltativa.

La comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza è obbligatoria ed il termine entro il quale deve essere comunicata è trenta giorni dal verificarsi (dal deposito del bilancio o dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi).

Via de' Burrò, 147

www.rm.camcom.it

orientamentoedigitalizzazione@rm.camcom.it

Struttura

"Orientamento al lavoro e digitalizzazione"

